



Città di Bellinzona

Statuto Bellinzona Musei

Ente autonomo di diritto
comunale



Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	2
Art. 4	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	2
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza	3
Art. 7	Organi	3
Art. 8	Il Consiglio direttivo - Composizione	3
Art. 9	Convocazioni e sedute	4
Art. 10	Compiti e attributi	4
Art. 11	Dimissioni	4
Art. 12	La Direzione - Competenze	4
Art. 13	Il comitato scientifico	5
Art. 14	Il personale	5
Art. 15	L'ufficio di revisione	5
Art. 16	Scioglimento	5
Art. 17	Disposizione transitoria	5
Art. 18	Entrata in vigore	5

Art. 1 Ente comunale

¹Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Bellinzona Musei.

²Bellinzona Musei è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

³Bellinzona Musei dispone di un capitale di dotazione di CHF 100'000.-.

⁴Per la gestione contabile, del personale e degli stipendi ha la facoltà di incaricare i Settori Finanze e promozione economica e Risorse umane del Comune di Bellinzona, o Enti Autonomi comunali, purché termini, modalità e condizioni in relazione a questi siano definiti con separati accordi.

⁵Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

⁶A Bellinzona Musei possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto, previo accordo del Consiglio comunale.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

¹Bellinzona Musei ha il compito di promuovere e animare la vita culturale della Città di Bellinzona e della Regione, con particolare attenzione alle arti figurative e visive, attraverso il Museo Civico Villa dei Cedri e i suoi spazi, nonché nell'intero comprensorio comunale e con una messa in rete dei diversi eventi nell'ambito delle arti figurative in genere. Definisce una strategia culturale mantenendo un profilo complementare alle altre sedi museali nel Cantone.

²Bellinzona Musei vigila sul patrimonio culturale del comparto di Villa dei Cedri, in particolare, sulla collezione artistica di proprietà della Città di Bellinzona, garantendone l'inalienabilità, la conservazione, l'inventario e la valorizzazione, così come la sua accessibilità e crescita.

³Per definire i rapporti tra Bellinzona Musei e il Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

⁴Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a Bellinzona Musei l'utilizzo gratuito del comparto Villa dei Cedri e delle infrastrutture al suo interno. Condizioni particolari vengono definite attraverso separata convenzione.

⁵A Bellinzona Musei compete la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria compete al Comune di Bellinzona, proprietario dell'intero complesso. I criteri vengono definiti attraverso separata convenzione.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai suoi compiti Bellinzona Musei dispone:

- del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- dei mezzi che lo stesso Bellinzona Musei è in grado di ricavare dalla sua attività.

²Entro il 31 agosto di ogni anno Bellinzona Musei trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo.

³Entro il 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato di prestazione Bellinzona Musei trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio comunale per approvazione entro il 31 ottobre.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Il contributo globale annuale garantito a Bellinzona Musei dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;

- eventuali modifiche dei costi delle assicurazioni sociali, cassa pensione o assicurazioni malattia/infortunio;
- l'aumento dei costi di assicurazione di opere d'arte dovuti all'integrazione di nuove opere nelle collezioni gestite da Bellinzona Musei (donazioni, opere provenienti dagli ex-comuni, ecc.);
- eventuali modifiche dei costi di prestazioni da altri settori del Comune deciso dal Municipio con impatto diretto sulle finanze dell'Ente autonomo Bellinzona Musei.

²Bellinzona Musei assume i disavanzi d'esercizio residui.

³Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Bellinzona Musei. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

¹Bellinzona Musei è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni.

²L'esercizio di Bellinzona Musei si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

³Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.

⁴Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza

¹Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa di Bellinzona Musei. Su richiesta Bellinzona Musei trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

²Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, Bellinzona Musei deve trasmettere al Municipio il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta museale e sulla rispondenza del pubblico.

Art. 7 Organi

Gli organi di Bellinzona Musei sono:

- il Consiglio direttivo;
- la Direzione, da intendersi la Direttrice / il Direttore;
- l'ufficio di revisione.

Art. 8 Il Consiglio direttivo – Composizione

¹Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di nove membri, di cui di diritto:

- 3 membri designati dal Consiglio comunale (tra cui il/la presidente), su proposta del Municipio, di principio un solo municipale, di regola il Capo dicastero;
- 2 membri designati dalla Fondazione Amici di Villa dei Cedri;
- il presidente del comitato scientifico;
- 1 membro designato dall'OTR Bellinzonese e valli.

²Se di interesse per Bellinzona Musei altri 3 membri possono essere nominati in caso di partecipazione all'Ente di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cifra 6 del presente statuto.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴Un Municipale, di norma il Capo dicastero ne assume la presidenza.

⁵Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un/una vicepresidente e un/una segretario/a.

⁶I membri del Consiglio direttivo devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute.

Art. 9 Convocazioni e sedute

¹Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del/della presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

²Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o la Direzione lo richiedono.

³Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri, esso decide a maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità di voto decide il/la presidente.

⁵Il Consiglio direttivo può deliberare anche per via circolare.

⁶Per giustificati motivi è data facoltà al Consiglio direttivo di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

⁷Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal/la presidente e dal/la segretario/a.

⁸La Direzione, di regola, partecipa alle sedute, senza diritto di voto.

Art. 10 Compiti e attributi

¹Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Bellinzona Musei ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

²Il Consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Bellinzona Musei;
- negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
- nomina la Direzione, nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio;
- nomina il personale previsto dall'organico e ne definisce i compiti e le mansioni;
- convalida la strategia artistica, l'attività museale e le manifestazioni ad essa correlate predisposte dalla Direzione di Bellinzona Musei;
- designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Bellinzona Musei verso terzi;
- approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio allestiti dalla Direzione di Bellinzona Musei all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale;
- esamina i rapporti dell'ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive.

³Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso secondo la LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha nominati. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di designare un/a sostituto/a.

Art. 12 La Direzione – Competenze

¹La Direzione si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo di Bellinzona Musei.

²La Direzione gestisce gli affari correnti di Bellinzona Musei e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Essa rappresenta Bellinzona Musei e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.

³La Direzione si occupa principalmente dell'ideazione e della realizzazione della programmazione artistica e culturale di Bellinzona Musei.

⁴La Direzione si occupa del patrimonio artistico in dotazione (conservazione, studio, valorizzazione e sviluppo sotto forma di acquisizioni, depositi, donazioni e lasciti).

⁵La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il comitato scientifico

¹Il comitato scientifico si compone di minimo 5 membri e massimo 7 membri, nominati dal Consiglio direttivo su proposta della Direzione, tra cui il presidente.

²I membri del comitato scientifico sono scelti tra personalità riconosciute in ambito museologico ed esperti nel campo delle arti figurative e visive.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴Il comitato scientifico ha un ruolo consultivo e affianca la Direzione nella sua attività.

⁵Il comitato scientifico viene convocato dal Consiglio direttivo, su proposta della Direzione, almeno due volte all'anno.

Art. 14 Il personale

Il rapporto d'impiego dei dipendenti di Bellinzona Musei è retto dal diritto privato (CO), in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso.

Art. 15 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente, la nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale. Il mandato può essere esercitato per un massimo di otto anni.

Art. 16 Scioglimento

¹Bellinzona Musei può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

²La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

³In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Musei e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

Art. 17 Disposizione transitoria

Lo statuto del personale di Bellinzona Musei già alle dipendenze del Comune al momento della costituzione dell'ente autonomo è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bellinzona e delle sue aziende.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato con risoluzione municipale no. 9681 del 10 aprile 2024

Approvato dal Consiglio comunale il 24 giugno 2024

Approvato dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 2024